

4 marzo 2017 - PERCHE' ELEGGERE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITA' COSTA PARADISO IN BASE ALL'ART. 51 DEL REGOLAMENTO

Il perchè lo butto subito in padella: perchè siamo eredi o meglio aventi causa della cooperativa lottizzante il territorio di Costa Paradiso che con proprio regolamento ha fissato le modalità per la gestione della Comunità.

E poiché una delle caratteristiche più salienti delle cooperative è proprio il voto ugualitario, per testa, ovvero per socio presente o rappresentato da delegato, dobbiamo rifarci per l'elezione del Consiglio di Amministrazione a tale sistema che i soci della cooperativa hanno trasfuso in modo chiaro e incontrovertibile nell'art. 51.

Quanto sopra è apparso in tutta la sua evidenza dopo aver recuperato il Regolamento originario allegato all'atto di prima assegnazione di terreno ai soci della "Costa Paradiso – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata" con sede in Trinità d'Agultu – Sassari – in data 11 novembre 1967 del Notaio Norberto Ricca di Milano nonché quello allegato all'atto dello stesso tenore redatto il 23 dicembre 1967 dal Notaio Mario Altea di Tempio che mi sono fatto premura di diffondere così, finalmente, tutti i partecipanti ne possono prendere visione in ARCHIVIO DOCUMENTI sezione "CONVENZIONI COMUNE TRINITÀ D'AGULTU" .

Sicuramente la lettura del Regolamento al di fuori del contesto in cui si è originato, ovvero l'ambiente cooperativistico, e soprattutto privato dell'atto di prima assegnazione di terreno ai soci della "Costa Paradiso – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, cui è allegato, ha prodotto lo stravolgimento della finalità originarie e del sistema elettorale fissato dai soci al momento dell'approvazione della sua approvazione.

Basterebbe ciò per chiudere l'argomento, ma andiamo oltre.

L'articolo 51 del Regolamento originario recita:

“Le parti comuni del territorio e i servizi comuni, ferma la competenza degli organi specifici previsti dal presente Regolamento, sono amministrati da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quindici membri eletti, a maggioranza dei partecipanti presenti, costituiti in assemblea, ogni tre anni.”

L'articolo 51 attuale recita:

“La sede della Comunità è in Costa Paradiso, Comune di Trinità d'Agultu, presso gli uffici della Comunità in loc. La Sarrera. Le parti comuni del territorio e i servizi comuni, ferma la competenza degli organi specifici previsti dal presente Regolamento, sono amministrati da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri eletti, a maggioranza dei partecipanti presenti, costituiti in assemblea, ogni tre anni.

Come è evidente è stato inserito il 1° comma che individua la sede della Comunità ed è stato ridotto da 15 a 9 il numero massimo dei consiglieri di amministrazione.

Per il resto, sostanzialmente, è identico all'articolo originario anche quando prevede “un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri eletti, a maggioranza dei partecipanti presenti, costituiti in assemblea, ogni tre anni”.

La lettera del Regolamento, negozio giuridico di diritto privato e tuttavia atto normativo fondamentale che disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Comunità, è chiara e non necessita di interpretazione e fissa il sistema elettorale per l'elezione dei

membri del CdiA.

Nel passato si è adottato, contrariamente a quanto previsto dall'art. 51, le modalità per l'adozione delle deliberazioni previste dall'art. 55 che in seconda convocazione prevede che l'Assemblea è valida con qualsiasi presenza; in questo caso le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza calcolata sia sul numero degli intervenuti che sul valore delle loro quote sulle cose comuni.

Scelta nefasta, in contrasto con la precisa previsione del Regolamento, che ha portato per ben due volte all'impossibilità di eleggere il Consiglio di Amministrazione.

A chi sostiene la correttezza di tale scelta, basandosi sulla teoria dell'interpretazione del contratto, rispondo con le parole della Suprema Corte (Cass. n. 12360/2014) che in tema di interpretazione del contratto nel richiamare il principio "in claris non fit interpretatio" presuppone che la formulazione testuale sia talmente chiara ed univoca da precludere la ricerca di una volontà diversa, mentre, nell'interpretare la norma collettiva, il giudice del merito può limitarsi a ricercare la comune intenzione delle parti sulla base del tenore letterale della sola clausola da interpretare soltanto se questo riveli l'intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciare alcuna perplessità sull'effettiva portata della clausola (Cass. n. 6366/2008).

Al comune partecipante è sufficiente leggere in modo chiaro e semplice la norma dettata dall'art. 51 per comprendere quale deve essere il sistema di elezione da adottare.

Invece no, si è preferito interpretare una norma che più chiara di così c'è solo il sole splendente di Costa Paradiso.

Volendo stare al gioco di codesti interpreti, non avendo altro divertissement, mi è parso necessario far loro notare, se non lo avessero già fatto, che il Regolamento di cui parliamo nasce quale atto regolatore dei rapporti tra soci di una cooperativa, la Costa Paradiso – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata" con sede in Trinità d'Agultu – Sassari-, nella quale, come è regola nelle cooperative, il voto per testa è quello conforme alla sua caratteristica di società di persone, quindi l'elezione avviene per voto ugualitario (o democratico) e plurimo nel caso di deleghe ricevute da altri soci.

In merito alla disquisizione che l'art. 55 stabilisce la modalità con la quale debbono essere approvate le deliberazioni per cui anche l'elezione del CdiA prevista dall'art. 51 deve avvenire con il quorum in esso previsto, mi permetto fare osservare che l'art. 51 definisce il sistema elettorale da adottare per l'elezione del CdiA e che l'elezione si svolge in due fasi cui segue la proclamazione degli eletti.

La prima fase è quella della votazione.

Essa avviene sulla base del sistema elettorale previsto dall'art. 51 del Regolamento.

Il voto è ugualitario, deve essere espresso, diretto o a mezzo delegato, assicurare al socio la libertà di manifestazione ed essere omogeneo.

Altro requisito è che il voto non può comprimere la libertà di scelta da parte del socio in modo che egli possa cancellare o sostituire i candidati proposti con altri di suo gradimento.

Ispirata al principio di garantire al socio la libertà di scegliere l'amministratore, è quella giurisprudenza che ritiene nulli i voti espressi in schede prestampate di candidati che non richiamano l'attenzione del socio sulla sua libertà di voto e non consentano la cancellatura e la sostituzione di un nominativo con un altro, in spazio in bianco a latere di quello proposto (Cass. Civ. 4.1.66, n. 45).

Pertanto deve ritenersi nulla una votazione mediante schede che contengono liste bloccate.

La seconda fase è quella della rilevazione.

A votare sono i soci, chi rileva è il presidente dell'assemblea coadiuvato dal segretario e dagli scrutatori nominati fin dall'inizio dell'assemblea.

La rilevazione non si esprime nel voto ma nella conta dei voti.

La votazione e la rilevazione sono sovente confuse come se si trattasse di un unico fenomeno.

E' certamente vero che la votazione si manifesta con la sua rilevazione da parte della presidenza, del segretario e degli scrutatori, con la conta dei voti.

Però, si tratta di due fenomeni distinti.

Il lavoro di rilevazione può essere complesso e durare diverse ore e a conclusione la rilevazione viene documentata con il verbale dell'assemblea, che riporta i voti elettorali conseguiti da ciascun candidato.

Infine avviene la proclamazione del risultato.

Essa rientra nei compiti del presidente dell'assemblea e del segretario, che insieme redigono il verbale con la proclamazione degli eletti.

La mancata proclamazione del risultato e della elezione dà luogo alla inesistenza della nomina.

È utile fare un accenno riassuntivo alle fonti normative delle varie regole, che disciplinano in concreto il procedimento di nomina degli amministratori, tenendo conto della diversità specifica del tipo di società (come ad esempio le società per azioni, o a responsabilità limitata o le cooperative) a cui essi saranno preposti.

Le fonti normative a cui abbiamo accennato in ordine gerarchico sono:

A) Anzitutto è la legge generale come quella codicistica che detta alcune linee di disciplina dall'art. 2363 all'art. 2383 c.c. per le società di capitali e dall'art. 2532 all'art. 2535 c.c. per le società cooperative.

B) Una ulteriore fonte delle norme è dato dallo statuto delle singole società (nel nostro caso dal regolamento).

C) Alcune società sono dotate di un regolamento assembleare che disciplina le operazioni elettorali per la nomina di amministratori e in questo caso esso costituisce una fonte normativa (nel nostro caso l'art. 51).

D) Altra fonte di regole è costituita da patti para-sociali come è il caso in cui essi legano tra loro taluni gruppi di controllo della maggioranza del capitale o di una quota di riferimento.

E) Una ulteriore fonte è data dalla prassi o consuetudine in uso nella società che peraltro valgono in quanto richiamate da contratti para-sociali o vengono spontaneamente osservate, fino a quanto non vengono mutate.

F) Infine, in assenza di fonti specifiche, in sede interpretativa alcune regole vengono tratte in via di ricorso ai principi sistematici dal sistema elettorale pubblico, in via di analogia. In tal senso si ricorda l'orientamento a suo tempo espresso dalla Corte di legittimità.

E' sufficiente tutto ciò a convincere i partecipanti a votare per l'elezione del CdiA in base all'art.51?

Perso che ce ne sia da vendere.

Dimenticavo che si potrebbe obiettare che la nostra è una associazione non riconosciuta incorrendo, così, nell'inapplicabilità dell'art. 51.

Il 1° comma dell'art. 36 c.c. stabilisce che "L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.", per cui sono di primaria importanza gli accordi intercorsi tra gli associati esplicitati nell'atto costitutivo e nello statuto (nel nostro caso nel regolamento). Concludo raccomandando, per la tenuta di una corretta Assemblea, l'adozione delle seguenti modalità finalizzate ad assicurarne il corretto e democratico svolgimento:

- 1) Delibera dell'Assemblea in base all'art 55 del regolamento per determinare il numero dei consiglieri e dei rappresentanti da eleggere;
- 2) Delibera dell'Assemblea in base all'art 55 del regolamento per determinare le modalità di elezione del Collegio dei rappresentanti applicando l'art. 51 o 55 del regolamento.
- 3) Elezione del Consiglio di amministrazione in base all'art. 51 del regolamento, su liste aperte di candidati con lista di nominativi prestampati per un massimo dei 2/3 del numero dei consiglieri da eleggere o su liste chiuse con possibilità di sostituzione dei nominativi indicati.
- 4) A tutti i partecipanti che condividono la mia impostazione rivolgo l'invito a restare saldi in tale proposito.

Angelo Bloise